



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2024

Sono presenti i signori:

Dott. Oliviero DRIGANI	Presidente della Corte d'Appello
Dott. Ciro CASCONI	Avvocato Generale
Dott. Fabio COSENTINO	Giudice del Tribunale di Bologna
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	Giudice del Tribunale di Bologna
Dott. Massimo DE PAOLI	Giudice del Tribunale di Forlì
Dott.ssa Antonella GUIDOMEI	Giudice del Tribunale di Ravenna
Dott.ssa Camilla SOMMARIVA	Giudice del Tribunale di Reggio Emilia
Dott. Massimiliano ROSSI	Sostituto della Procura Generale
Dott.ssa Maria Carla CORVETTA	Giudice del Tribunale di Rimini
Dott. Michele MARTORELLI	Sostituto della Procura di Bologna
Avv. Graziella MINGARDI	Foro di Piacenza
Avv. Stefano GOLDSTAUB	Foro di Bologna
Avv. Maurizio GHINELLI	Foro di Rimini
Prof.ssa Chiara ALVISI	Università di Bologna

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Fabio Cosentino.

La seduta si svolge nella sala "Francesco Pintor" della Procura Generale.

Sono assenti, per impegni di lavoro o istituzionali, i dottori Marco Imperato, ed Andrea Rat e, inizialmente, anche il dott. Michele Martorelli.

D'ordine del Presidente, in esordio di seduta vengono inseriti all'ordine del giorno i seguenti punti:

16 *bis*. Decreto n. 82 del 19 marzo 2024-Applicazione alla Procura della Repubblica di Bologna della dott.ssa Laura Brunelli, sostituta della Procura della Repubblica di Forlì, per il processo n. 3626/2024 R.G.N.R.

25 *bis*. Dichiarazione ex art. 18 O.G. del Dott. Francesco Coco, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna-correzione materiale

25 *ter*. Dichiarazione ex art. 19 O.G. del Dott. Francesco Coco, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna-correzione materiale

Affari da trattare in composizione integrale

PROGRAMMI DI GESTIONE

1. Corte d'Appello
2. Tribunale per i Minorenni
3. Tribunale di Bologna
4. Tribunale di Ferrara
5. Tribunale di Forlì
6. Tribunale di Modena
7. Tribunale di Parma
8. Tribunale di Piacenza
9. Tribunale di Ravenna
10. Tribunale di Reggio Emilia
11. Tribunale di Rimini

Il Consiglio esprime parere come da schede redatte per ogni singolo Ufficio e come da relativi verbali della Commissione flussi, che si allegano, le une e gli altri, al verbale odierno, approvando l'articolato e impegnativo lavoro svolto da detta Commissione.

CORTE D'APPELLO

12. Decreto n. 18 del 24 gennaio 2024-Assegnazioni alle sezioni all'esito dell'interpello promosso con decreto n. 192 dell'8 novembre 2023 a seguito del trasferimento alla Corte d'Appello dei nuovi consiglieri di cui alla delibera C.S.M. del 26 ottobre 2023

Preliminarmente il Presidente della Corte, all'esito dell'articolata disamina delle fattispecie tabellari in valutazione, fa presente che: a) per quel che concerne le posizioni Bellentani/Donati egli si è necessariamente adeguato – come da Circolare - all'elemento della specializzazione in materia minorile vantato dalla consigliera Donati, senza considerare cioè l'esperienza della dott.ssa Bellentani nella materia della famiglia; b) rispetto alle osservazioni del dott. Bascucci il richiamo agli elementi di curriculum astrattamente posseduti dagli aspiranti doveva in realtà essere essenzialmente riferito proprio alle posizioni delle dottoresse Bellentani e Donati, che gli apparivano quelle di più opinabile soluzione. In ogni caso, resta intrinsecamente incontestabile l'adozione dei criteri trasfusi nel 'bando' di concorso interno, come del resto desumibili dal contenuto della Risposta a quesito fornita dal C.S.M. il 17 aprile 2014. Anche a voler prescindere, d'altronde, dal fatto che detto bando non è stato contestato rispetto ai suoi criteri nell'immediatezza del suo varo, ma soltanto – nei suoi risultati - all'esito del concorso stesso, ribadisce che l'eventuale riconoscimento al dott. Bascucci di un punteggio per le funzioni requirenti non sarebbe comunque idoneo – in termini di prova di resistenza –

a consentirgli il superamento dei candidati antepostigli proprio in base al punteggio. All'esito di tali precisazioni, il Consiglio giudiziario con la astensione regolamentare del Presidente della Corte, esprime parere favorevole,

1) fatta eccezione per il punto relativo alla assegnazione della dott.ssa Donati alla terza sezione penale, rispetto al quale, lette le osservazioni della dott.ssa Bellentani, e le controdeduzioni della dott.ssa Donati, all'unanimità esprime parere contrario per le seguenti ragioni:

la dott.ssa Bellentani ha lamentato

- che a fronte di un punteggio considerevolmente più elevato assegnatole sulla base della griglia indicata nel verbale di bando del 22.12.23, le è stata preferita per la assegnazione al posto alla terza sezione penale la dott.ssa Donati;

- che tale decisione è derivata da una erronea applicazione dell'art. 128 Circ. Tabelle, ed in particolare dalla applicazione automatica di un criterio specialistico connesso al pregresso svolgimento da parte della dott.ssa Donati di funzioni presso il Tribunale per i Minorenni (in relazione alla competenza sulla materia minorile della terza sezione penale). laddove la norma in esame è dettata con riferimento alla trattazione dei procedimenti (civili) anche in materia di famiglia (oltre che di lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione), cosicché avrebbe dovuto trovare adeguata valorizzazione anche l'esperienza maturata dalla stessa dott. Bellentani nell'ambito della famiglia e dei minori;

- l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 82 Circ. Tabelle, che si riferisce a un modello di sezione specializzata promiscua, civile e penale, deputata a trattare le impugnazioni del Tribunale per i Minorenni e a cui sono assegnati anche affari connessi con la materia dei minori e della famiglia, laddove le materie specialistiche della terza sezione penale riguardano i reati contro la P.A., i reati contro la fede pubblica e i reati commessi dai minori (con un'incidenza di detta materia sul volume complessivo di affari pari a circa il 3%);

nelle proprie controdeduzioni, la dott. Donati ha evidenziato

- di avere svolto per circa quattro anni le funzioni presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e che ciò ha implicato la valutazione preferenziale delle sue specifiche attitudini anche ai sensi dell'art. 82 Circ. Tabelle;

- di avere maturato una specifica esperienza in materia minorile anche nel corso dell'attività "fuori ruolo" presso la Commissione adozioni internazionali dal febbraio 2020 al dicembre 2023;

- che l'ulteriore attività di Direttore Generale della Giustizia Penale svolta dal maggio 2016 al 2020 presso il Ministero di Giustizia – di cui non si è ingiustamente tenuto conto nella attribuzione del punteggio utilizzato per misurare le attitudini degli aspiranti – è sicuramente idonea a comprovare la sua attitudine specifica per il posto a concorso anche con riferimento alla trattazione di procedimenti penali nelle altre materie trattate presso la terza sezione penale.

Il Consiglio al riguardo rileva che le materie specialistiche trattate dalla terza sezione penale riguardano i reati contro la P.A., i reati contro la fede pubblica e, in percentuale assolutamente minimale (pari al 3% sul volume complessivo di affari), i reati commessi dai minori, e ritiene che – conseguentemente - la marginale incidenza percentuale degli affari minorili nell'ambito di detta sezione non consente la sua equiparazione alla sezione specializzata competente per le impugnazioni dei provvedimenti penali e civili del Tribunale per i Minorenni secondo il modello delineato dall'art. 82 Circ. Tabelle: pertanto, la specifica preparazione ed esperienza nella materia minorile vantata dalla dott.ssa Donati non vale, di per sé sola, a farla prevalere sugli altri aspiranti; nemmeno l'art. 128 Circ. Tabelle - riferito alla valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di procedimenti in specifici settori - può essere utilmente invocato nel caso in esame, posto che esso equipara la positiva esperienza giudiziaria maturata nel settore minori a quella derivata dalla trattazione della materia della famiglia;

difettando altri indici che possano indurre a riconoscere una maggiore attitudine all'una o all'altra, l'unico elemento "certo" che consente di differenziare la posizione delle due concorrenti è rappresentato dal maggior punteggio assegnato alla dott.ssa Bellentani sulla base dei criteri individuati dal Presidente della Corte di Appello col già citato provvedimento del 22.12.23;

- 2) e con la precisazione che sull'ulteriore punto relativo alla assegnazione della dott.ssa Raimondi alla quarta sezione penale e del dott. Di Giorgio alla seconda sezione penale, il parere viene formulato, valutate le osservazioni del dott. Bascucci e le controdeduzioni della dott.ssa Raimondi, con sette voti a favore e cinque contrari, questi ultimi espressi sulla base delle seguenti ragioni:

il dott. Bascucci lamenta

- il mancato esame della sua richiesta principale di essere assegnato alla quarta sezione penale (non contenendo il provvedimento in esame alcuna motivazione circa l'assegnazione a detta sezione della dott.ssa Raimondi),
- l'illegittimità del criterio "aritmetico" utilizzato per valutare l'attitudine degli aspiranti, in quanto l'unico criterio numerico ammesso è quello della anzianità di ruolo (se non ricompreso nel range previsto di otto anni),
- l'irrazionalità di detto criterio "aritmetico", perché equipara l'esperienza professionale svolta in primo grado a quella svolta in appello,
- che assumere come valore "dirimente" il dato numerico del lasso temporale delle funzioni omologhe svolte non consente di "misurare" l'esperienza effettivamente conseguita dai candidati nelle specifiche materie oggetto di assegnazione (reati colposi quanto alla quarta sezione penale e reati sessuali quanto alla seconda sezione penale), così come prescritto dall'art. 126 comma 1 Circ. tabelle ("Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire...");

● che il provvedimento in esame sarebbe errato in quanto svaluta totalmente le funzioni di Pubblico Ministero, in violazione dell'art. 126 comma 1 Circ. tabelle (che fa riferimento a esperienze specifiche maturate nella giurisdizione e non nella medesima funzione di quelle relative al posto da ricoprire);

con le proprie controdeduzioni, la dott. Raimondi rappresenta

- di avere attitudine specifica maturata nelle materie trattate dalla quarta sezione penale e di avere svolto funzioni giudicanti di secondo grado per quasi quindici anni.

Ciò detto, deve al proposito ritenersi,

con riferimento all'assegnazione del posto alla quarta sezione penale, che il C.S.M. ha avuto modo di chiarire (risposta a quesito del 17 aprile 2014) che una proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere, sì, necessariamente motivata ma che tale requisito può ritenersi soddisfatto anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati agli aspiranti, come effettivamente avvenuto nel caso di specie;

il criterio "numerico" adottato dal Presidente della Corte d'Appello non può dirsi, pertanto, illegittimo ex se; in esso, infatti, si attribuiscono agli aspiranti punteggi per il fatto di avere svolto funzioni omologhe a) giudicanti in qualsiasi grado della giurisdizione; b) giudicanti penali/civili; c) giudicanti nello stesso o in un superiore grado della giurisdizione;

la motivazione in ordine alla scelta di uno degli aspiranti deve, in ogni caso, contenere "la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti";

il provvedimento impugnato non contiene, invece, alcuna comparazione delle attitudini specifiche degli aspiranti Bascucci e Raimondi.

Con riferimento alla assegnazione del posto alla seconda sezione penale, che:

la doglianza relativa alla equiparazione operata tra l'esperienza professionale svolta in primo grado a quella svolta in appello non coglie nel segno, posto che il C.S.M., con delibera 9 maggio 2012, ha dettato il principio secondo cui "dall'esercizio da più lungo tempo di funzioni di secondo grado non può derivare automaticamente una maggiore attitudine specifica a ricoprire il posto messo a concorso, altrimenti reintroducendosi, surrettiziamente, il criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio come parametro primario di valutazione";

in ogni caso, nel provvedimento 22.12.23 con cui il Presidente della Corte d'Appello ha enunciato i criteri in base ai quali avrebbe effettuato la (eventuale) comparazione tra più aspiranti al medesimo posto - criteri che, è bene evidenziarlo, non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte dei partecipanti al concorso - si prevede un punteggio aggiuntivo per l'ipotesi di esercizio di funzioni omologhe giudicanti nello stesso o in un superiore grado della giurisdizione, dandosi così risalto all'esperienza professionale svolta in grado di appello;

con riferimento alla lamentata “svalutazione” dell’esperienza maturata dal dott. Bascucci quale Pubblico Ministero, il provvedimento impugnato riconosce, in termini di prova di resistenza, a detta esperienza un punteggio aggiuntivo (correttamente individuato in 0.5 per anno, poiché riconoscere un punteggio pari a quello per l’esercizio di funzioni giudicanti svilirebbe la specificità del criterio attitudinale) che non gli consente, comunque, il superamento di nessuno degli altri aspiranti; il citato art. 126 comma 1 Circ. tabelle fa, sì, riferimento a esperienze specifiche maturate nella giurisdizione (e non nella medesima funzione di quelle relative al posto da ricoprire), ma tale espressione fa evidentemente riferimento all’attività dello iuris dicere, nella quale non possono certamente ricadere le funzioni requirenti; tuttavia, ciò che effettivamente risulta mancante nel provvedimento impugnato è la comparazione delle rispettive qualità professionali specifiche che rendono gli aspiranti potenzialmente idonei a ricoprire il posto messo a concorso.

13. Decreto n. 55 del 13 marzo 2024-Modifica della composizione dei collegi della terza sezione civile in vista dell’imminente tramutamento alla Corte di Cassazione del dott. Luciano Varotti.

Il Consiglio, con la sola astensione regolamentare del Presidente della Corte, esprime parere favorevole.

14. Decreto n. 56 del 14 marzo 2024-proroga di mesi sei dell’applicazione infradistrettuale del dott. Andrea Migliorelli, giudice del Tribunale di Ferrara, alla quarta sezione penale della Corte.

Il Consiglio, con la sola astensione regolamentare del Presidente della Corte, esprime parere favorevole.

PROCURA GENERALE

15. Decreto n. 75 del 18 marzo 2024-Applicazione alla Procura generale della dott.ssa Beatrice Ronchi, sostituta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, per il processo n. 6506/2023 R.G. App.

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole.

16. Decreto n. 72 del 14 marzo 2024-Rimodulazione organizzativa dell’Ufficio
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole.

- 16 bis Decreto n. 82 del 19 marzo 2024-Applicazione alla Procura della Repubblica di Bologna della dott.ssa Laura Brunelli, sostituta della Procura della Repubblica di Forlì, per il processo n. 3626/2024 R.G.N.R.

Il Consiglio prende atto.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

17. Decreto n. 3 del 5 marzo 2024-Nomina del coordinatore dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

TRIBUNALE DI RAVENNA

18. Decreto n. 20 del 29 febbraio 2024-Modifiche dei criteri di assegnazione dei procedimenti relativi alla composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

TRIBUNALE DI RIMINI

19. Decreto n. 3 dell'8 marzo 2024-Assegnazione del dott. Raffaele Deflorio all'Ufficio G.I.P.-G.U.P. e provvedimenti correlati e consequenziali

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

20. Decreto n. 9 del 4 marzo 2024 della Procuratrice Aggiunta dott.ssa Morena Plazzi-Modalità di esonero dal lavoro giurisdizionale per congedo parentale della dott.ssa Elena Caruso

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA

21. Provvedimento del 29 febbraio 2024-Coassegnazione alla dott.ssa Paola Campilongo del procedimento n. 1056/2024 R.G.N.R. già assegnato al dott. Marco Niccolini

Il Consiglio prende atto.

22. Provvedimento del 7 marzo 2024-Coassegnazione al dott. Marco Niccolini del procedimento n. 1059/2024 R.G.N.R. già assegnato alla dott.ssa Paola Campilongo

Il Consiglio prende atto.

AUTORIZZAZIONI A RISIEDERE FUORI SEDE

23. Dott. Maurizio Boselli, Presidente di sezione penale del Tribunale di Parma-richiesta di autorizzazione a mantenere la residenza nel Comune di Piacenza

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

A questo punto alle ore 11.36, sopraggiunge il dott. Michele Martorelli.

INCOMPATIBILITA'

24. Dichiarazione ex art. 18 O.G. del dott. Ciro Alberto Savino, sostituto della Procura della Repubblica di Ferrara

Il Consiglio rinvia alla seduta del 5 aprile 2024 in attesa della risposta dalla Procura della Repubblica di Ferrara alla richiesta deliberata dal Consiglio alla seduta dell'8 marzo 2024 e manda alla Segreteria di sollecitarne l'inoltro.

25. Dichiarazione ex art. 18 O.G. della dott.ssa Gabriella Maria Tavano, sostituta della Procura della Repubblica di Bologna

Il Consiglio rinvia alla seduta del 5 aprile 2024 in attesa della risposta dal Tribunale di Bologna alla richiesta deliberata dal Consiglio alla seduta dell'8 marzo 2024 e manda alla Segreteria di sollecitarne l'inoltro.

25 bis. Dichiarazione ex art. 18 O.G. del Dott. Francesco Coco, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna-correzione materiale

Il Consiglio dispone la correzione materiale del titolo della pratica di cui al punto 78 della seduta dell'8 marzo 2024, a mezzo dell'indicazione del dott. Francesco Coco quale sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna anziché quale giudice del Tribunale di Ravenna.

25 ter. Dichiarazione ex art. 19 O.G. del Dott. Francesco Coco, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna-correzione materiale

Il Consiglio dispone la correzione materiale del titolo della pratica di cui al punto 79 della seduta dell'8 marzo 2024, a mezzo dell'indicazione del dott. Francesco Coco quale sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna anziché quale giudice del Tribunale di Ravenna.

GIUDICI AUSILIARI

26. Dott.ssa Teresa Caruso, giudice ausiliaria della terza sezione civile della Corte di Appello di Bologna, III valutazione del secondo quinquennio.

Il Consiglio designa quale relatore l'Avv. Stefano Goldstaub.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale della seduta in composizione integrale.

CONFERME QUADRIENNALI

27. Nota della quinta commissione del C.S.M. del 15 marzo 2024-Richiesta di trasmissione dei pareri per la conferma quadriennale dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive il cui quadriennio scadrà nel semestre dal 1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024 (dott.ri Alberto Pederali e Domenico Pasquariello, dott.sse Mariapia Parisi e Grazia Pradella)

Il Consiglio manda alla Segreteria affinché inviti gli interessati e i rispettivi Uffici di appartenenza a trasmettere atti e documenti richiesti dalla circolare in materia ai fini della valutazione sulla conferma. Procede inoltre al sorteggio del trimestre dell'ultima annualità con riferimento al quale andranno estratti i provvedimenti a campione, dando atto che all'esito vengono individuati i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2024.

28. Dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, scadenza del quadriennio 22 novembre 2023-Audizione come prevista dal regolamento del Consiglio

omissis

29. Dott. Riccardo Di Pasquale, Presidente di sezione del Tribunale di Modena, scadenza del quadriennio 27 gennaio 2024

Il Consiglio designa quale relatore il dott. Cosentino.

PARERI ASSEGNATI

30. Dott. Giovanni Nicola Ghini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, rivalutazione a seguito di comunicazione del C.S.M. del 23 dicembre 2022 (relatore dott. Rossi)

omissis

31. Dott. Antonino Fazio, giudice del Tribunale di Piacenza, III valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Rimondini)

omissis

32. Dott. Giuseppe Artino Innaria, consigliere della Corte d'Appello, rivalutazione del periodo ai fini della VI valutazione di professionalità-Richiesta di audizione (relatrice dott.ssa Corvetta)

omissis

33. Dott. Andrea Lama, consigliere della Corte di Appello, VII valutazione di professionalità (relatore dott. Martorelli)

omissis

34. Dott.ssa Maria Cristina Sarli, giudice del Tribunale di Bologna, VII valutazione di professionalità (relatore dott. Rat)
omissis
35. Dott.ssa Manuela Melloni, giudice del Tribunale di Bologna, VI valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Guidomei)
omissis
36. Dott. Bruno Fedeli, sostituto della Procura della Repubblica di Bologna, IV valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Sommariva)
omissis
37. Dott. Tommaso Pierini, sostituto della Procura della Repubblica di Bologna, IV valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Corvetta)
omissis
- A questo punto la Professoressa Chiara Alvisi lascia la seduta per impegni istituzionali.*
38. Dott.ssa Elena Orlandi, giudice del Tribunale di Ravenna, II valutazione di professionalità (relatore dott. De Paoli)
omissis
39. Dott. Antonio Vincenzo Bartolozzi, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna, VII valutazione di professionalità (relatore dott. Imperato)
omissis
40. Dott.ssa Cristina D'Aniello, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna, VI valutazione di professionalità (relatore dott. Rat)
omissis
41. Dott. Roberto Perrone, giudice del Tribunale di Modena, I valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Guidomei)
omissis
42. Dott.ssa Caterina Arcani, giudice del Tribunale per i Minorenni, IV valutazione di professionalità (relatrice dott.ssa Rimondini)
omissis
43. Dott.ssa Paola Belvedere, giudice del Tribunale di Parma, IV valutazione di professionalità (relatore dott. Rossi)
omissis
44. Dott.ssa Stefania Di Rienzo, consigliere della Corte d'Appello, VI valutazione di professionalità-richiesta del C.S.M. di trasmissione dei prospetti statistici mancanti (relatore dott. Imperato)
omissis

45. Dott. Fabio Santoro, giudice del Tribunale di Forlì, II valutazione di professionalità-richiesta del C.S.M. di integrazione documentale (relatrice dott.ssa Guidomei)

omissis

PARERI DA ASSEGNARE

46. Dott.ssa Silvia Rossi, giudice del Tribunale di Rimini, II valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Sommariva.

47. Dott. Raffaele Belvederi, sostituto della Procura della Repubblica di Ravenna, II valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Corvetta.

48. Dott.ssa Filomena Errico, giudice del Tribunale di Parma, I valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatore il dott. De Paoli.

49. Dott.ssa Carolina Gentili, giudice del Tribunale di Bologna, VII valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Guidomei.

50. Dott.ssa Elisa Dai Checchi, giudice del Tribunale di Rimini, II valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatore il dott. Imperato.

51. Dott. Roberto Giovanni Mazza, giudice del Tribunale di Modena-incarico direttivo-Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste

Il Consiglio designa quale relatore il dott. Martorelli.

52. Dott.ssa Paola Dal Monte, sostituta della Procura della Repubblica di Parma, VII valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatore il dott. Rat.

53. Dott. Dario De Luca, già giudice del Tribunale di Reggio Emilia, VII valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Rimondini.

54. Dott. Gianluigi Morlini, consigliere della Corte d'Appello, VI valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Corvetta.

55. Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, giudice del Tribunale di Parma, IV valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatore il dott. Rossi.

56. Dott. Dario Bernardi, giudice del Tribunale di Ravenna, IV valutazione di professionalità

Il Consiglio designa quale relatrice la dott.ssa Sommariva.

57. Dott. Alessandro Capodimonte, giudice del Tribunale di Rimini, II valutazione di professionalità
Il Consiglio designa quale relatore il dott. Cosentino.
58. Dott.ssa Bianca Maria Gaudio, consigliere della Corte d'Appello, incarico semidirettivo Presidente Sezione Civile del Tribunale di Bologna
Il Consiglio designa quale relatore il dott. De Paoli.

VARIE

59. Estrazione dei trimestri per le valutazioni di professionalità
Il Consiglio procede all'estrazione dei trimestri per le annualità d'interesse rispetto ai DD.MM. di seguito riportati, i cui esiti vengono indicati in grassetto.

MARZO

D.M. 2/03/21: primo periodo di valutazione 2021 – 2025;
*per l'annualità 2 marzo 2023 – 2 marzo 2024: **aprile, maggio e giugno 2023;***
per l'annualità 2 marzo 2024 – 2 marzo 2025: _____;

D.M. 06/03/00: ultimo periodo sottoposto a valutazione 2016 – 2020:
per l'annualità 6 marzo 2020 – 6 marzo 2021: novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021;
per l'annualità 6 marzo 2021 – 6 marzo 2022: settembre, ottobre, novembre 2021;
per l'annualità 6 marzo 2022 – 6 marzo 2023: aprile, maggio e giugno 2022;
*per l'annualità 6 marzo 2023 – 6 marzo 2024: **ottobre, novembre e dicembre 2023;***

60. Prat. 44/VQ/25018 del C.S.M. 7 dicembre 2023-riciesta ai Consigli Giudiziari di attivare la ricognizione delle valutazioni di professionalità scadute da oltre un anno
Il Consiglio sollecita la trasmissione dei rispettivi elenchi agli Uffici che ancora non hanno riscontrato la richiesta e manda alla Segreteria di sollecitare gli Uffici stessi.
61. Costituzione del gruppo per l'aggiornamento del vademecum per le valutazioni di professionalità
Il Consiglio rinvia alla seduta del 19 aprile 2024.
62. Pratica secretata
omissis

Il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale della seduta in composizione ristretta.

La prossima seduta ordinaria si terrà il 5 aprile 2024.

Il Segretario

F.to Fabio Cosentino

Il Presidente

F.to Oliviero Drigani